

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] cf: [OMISSIS], iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Avellino con studio in [OMISSIS] e con indirizzo e domicilio elettronico presso la casella PEC: [OMISSIS];

avverso

la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli n. 17\2023 depositata in data 22 maggio 2023 notificata in pari data resa nell'ambito del procedimento n. 463\19 (cui è stato riunito quello n. 32\2020) con cui al ricorrente è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei dall'esercizio dell'attività professionale.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Antonio Gagliano svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore del ricorrente, Avv. [OMISSIS], nominato con procura depositata in data odierna, ribadisce lo stato di salute del ricorrente ed evidenzia che la patologia è sotto controllo da diverso tempo, evidenzia la respiscenza dell'avv. [RICORRENTE]; richiama la dichiarazione depositata dal ricorrente con pec del 20.05.2025, si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] è stato ritenuto responsabile delle violazioni contestatogli nel qui riportato capo di incolpazione ad eccezione della violazione, nell'ambito del capo "a", dell'art. 43 del codice deontologico forense:

"A) violazione dell'art. 9 comma 1 e 43 del CDF vigente, per avere, l'Avv. [RICORRENTE], violato il dovere di probità, dignità e decoro, fornendo alla collega [AAA] informazioni non veritiere; in particolare, ha trattenuto indebitamente le somme a lui consegnate dal sig. [BBB] per saldare la parcella all'avv. [AAA], ribadendo più volte di aver già effettuato i bonifico delle somme e tenendo, successivamente, comportamenti ambigui e contraddittori, negandosi al telefono e/o temporeggiando con giustificazioni inverosimili in spregio ai rapporti di colleganza. In Avellino dal 19.05.2019 con condotta tuttora in corso;

B) violazione dell'art. 26 comma 3 e 27 comma 6 del CDF vigente per non aver adempiuto ai mandati ricevuti dal sig. [BBB]. Precisamente, per aver falsamente riferito di aver intrapreso rapporti di transazioni a saldo con l'amministratore [CCC], l'amministratore [DDD] e con l'agenzia delle Entrate, riscuotendo per la risoluzione di tali pendenze, somme di denaro che gli venivano "caricate", su sua richiesta, su propria poste-pay e che venivano trattenute indebitamente. Per aver, successivamente, riferito di aver azionato la procedura per sovraindebitamento la cui udienza fissata ai primi di luglio sarebbe stata spostata, secondo la prospettazione dell'incolpato, al 29.07.2019 ed ancora al 16.10.2019; per aver accettato l'incarico di inoltrare una richiesta di risarcimento danni nei confronti delle strutture ospedaliere dove era stata ricoverata la madre del [BBB] fino alla fine dei suoi giorni, senza che alcuna delle sopra indicate attività fosse stata intrapresa, né in sede stragiudiziale, né in sede giudiziale, in tal modo determinando ingenti danni al proprio assistito, risultando compromessa ed aggravata, in modo irreparabile la posizione debitoria dello stesso;

C) violazione degli art. 1 comma 1, 9 commi 1 e 2 e 10 del CDF vigente per aver l'avv. [RICORRENTE] con le condotte evidenziate al capo di cui sopra, violato i doveri di probità

dignità, decoro e fedeltà, appropriandosi di denaro a lui corrisposto per adempiere ai vari mandati, ed a titolo di prestito personale per paventate, ma non veritiere, necessità terapeutiche urgenti. La somma complessiva è di euro 22.055,00;

D) violazione dell'art. 30 comma 2, per aver l'avv. [RICORRENTE] trattenuto le somme ricevute dal sig. [BBB] senza il consenso dello stesso;

E) violazione dell'art. 27 comma 6 CDF vigente, per aver l'avv. [RICORRENTE] tergiversato e/o fornito false informazioni circa lo svolgimento dei mandati che, come meglio specificato al capo b) non sono mai stati espletati. In Avellino dal 21 febbraio 2019”.

Il procedimento disciplinare ha tratto origine dagli esposti presentati dell'avvocato Alessandra [AAA] del foro di Roma, - pervenuto in data 17.10.2019 al COA di Avellino - e del sig. [BBB], pervenuto al COA di Avellino in data 03.02.2020.

L'esponente [AAA] riferiva di aver patrocinato il sig. [BBB] in una procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Roma e, stante i rapporti amichevoli con lo stesso, aveva atteso per richiedere il proprio compenso; contattata successivamente dallo stesso [BBB], aveva provveduto a redigere la parcella. Riceveva, quindi, una telefonata dall'avv. [RICORRENTE] che affermava di essere stato incaricato dal [BBB] di occuparsi di alcune pratiche tra cui quella relativa ai compensi all'avv. [AAA]. In data 21.05.2019 la [AAA] veniva contattato nuovamente dallo [RICORRENTE] che chiedeva i codici di riferimento per bonificare l'importo dovuto dal [BBB], importo che, tuttavia, non riceveva. Cercava di contattare, dunque, [RICORRENTE] con diversi ma vani tentativi .

La [AAA] contattava, allora, il sig. [BBB] che confermava di aver provveduto al pagamento allo [RICORRENTE] ed insisteva perché il legale lo contattasse anche sulla scorta della ricevuta di bonifico che l'incolpato aveva consegnato al sig. [BBB] per dimostrare di avere effettuato il pagamento.

Tale ricevuta risultava evidentemente falsificata (venivano allegare all'esposto le copie dei messaggi e della quietanza di pagamento disconosciuta).

Inoltre il sig. [BBB] presentava un esposto a propria firma mediante il quale confermava quanto già segnalato dalla [AAA].

Il [BBB] rappresentava, altresì, che:

- in data 21.02.2019 lo [RICORRENTE], avuta notizia da parte del proprio assistito di alcuni problemi relativi ad un insoluto con l'amministratore di un condominio sito in Roma ove si trovava un appartamento di sua proprietà, tale [CCC], si era offerto di fare da intermediario, facendosi accreditare, sulla carta poste pay, euro 200,00, per verificare - a suo dire - se ci fossero procedure esecutive nei suoi confronti;

- in data 08.03.2019, l'Avv. [RICORRENTE] richiedeva ed otteneva ulteriori 400,00 euro per

girarli all'amministratore [CCC];

- in data 11.03.2019 riceveva altri euro 200,00 per questioni con l'agenzia delle Entrate ed ulteriori pendenze debitorie; richiedeva, infine, ulteriori accrediti sulla stessa carta poste pay per attività professionali a svolgersi;

- in data 18.05.2019, richieste e ricevette euro 3300/00 (tremila trecento/00) per la transazione [CCC]/[BBB] ed in data 20.05.2019 la somma di euro 5.500,00 (cinquemila cinquecento/00) per la pratica [AAA] perché procedesse al relativo saldo.

Il [BBB], inoltre, rappresentava di aver più volte versato, a titolo di prestito personale, somme allo [RICORRENTE] per asserite necessità economiche personali.

Continua l'esponente rappresentando di aver affidato all'incolpato altri incarichi e per tal ragione corrisposto altre somme di denaro con le stesse modalità; di aver da questi ricevuto una cartellina con copia di fatture emesse per quasi tutti gli importi riscossi nonché vari atti, tra cui anche la ricevuta di bonifico all'avv. [AAA]; di avergli affidato un ulteriore mandato per avanzare richiesta di risarcimento danni conseguente a colpa professionale cui era seguita la morte della madre, con una delega a ritirare le cartelle cliniche presso le strutture ospedaliere con contestuale corresponsione di un palmario.

Tutti gli incarichi affidatigli, conclude il [BBB], non erano mai stati portati a compimento.

Il CDD partenopeo, in esito al dibattimento disciplinare, ha ritenuto l'avvocato [RICORRENTE] responsabile di tutte le condotte e violazioni contestate ad eccezione di quella di cui all'art. 43 CDF che rappresenta parte della contestazione in fatto di cui al capo "a".

A tale convincimento il Giudice della disciplina giunge anzitutto in ragione dell'ammissione dei fatti da parte dell'incolpato che, tuttavia, li correla al disturbo bipolare dal quale è affetto per contestare la sussistenza di volontarietà.

Sul punto, osserva il CDD, non vi è *"la ricorrenza della mancanza di capacità di autodeterminazione nella condotta tenuta dal professionista oggetto della valutazione della Sezione"* da cui la sussistenza delle violazioni contestate.

In relazione a quella di cui all'art. 43 il CDD ha osservato trattarsi di fattispecie alla quale non può essere ricondotto il rapporto intercorso tra lo [RICORRENTE] e l'esponente [AAA] non avendo l'incolpato conferito l'incarico (poi non remunerato) al collega ma solo assunto l'incarico, da parte del cliente, di eseguire il pagamento delle competenze professionali di cui peraltro lo stesso cliente (appunto il sig. sig. [BBB]) gli aveva dato adeguata provvista.

In ordine al trattamento sanzionatorio, il CDD riportando testualmente alcune massime relative a pronunce del CNF, reputa *"giusto"* applicare la sospensione per mesi 6 (sei) dall'esercizio della professione forense tenuto conto anche *"della resipiscenza della parte che ha mostrato un disdoro per la condotta tenuta"*.

L'incolpato ha proposto, in proprio, tempestiva impugnazione avverso il provvedimento del CDD chiedendo che il CNF dichiari il non luogo a procedere "*stante la mancata volontarietà degli atti posti in essere*"; in subordine, "*che la sanzione venga commutata in avvertimento e/o censura*". Inoltre lamenta l'eccessiva asprezza della sanzione irrogata.

DIRITTO

Il gravame è, in punto di affermazione di responsabilità, sostanzialmente affidato ad un unico motivo in cui, senza peraltro adeguatamente confrontarsi su quanto al riguardo si legge nella puntuale motivazione del CDD, ribadisce l'eccezione sulla assenza di volontarietà della condotta essendo l'incolpato affetto da un accertato disturbo bipolare.

Il perimetro cognitivo del Giudice di appello (quale è il CNF) è circoscritto, salve le questioni sollevabili ex officio, alle censure mosse nel ricorso e la disamina di esse va ovviamente svolta in funzione del grado di specificità e puntualità delle stesse.

In ragione di ciò tale disamina non può che essere sintetica in quanto le doglianze del ricorso dell'avv. [RICORRENTE] risultano alquanto generiche sino ai limiti della ammissibilità.

Di contro, la trama argomentativa della decisione impugnata che viene in toto condivisa e va qui ribadita, risulta completa, logica e coerente in tutte le sue parti ivi compresa quella relativa alla volontarietà delle condotte che in nulla rimane scalfita dalle critiche del ricorrente.

La decisione del CDD, dopo aver ricordato che l'incolpato ha ammesso di aver percepito somme per attività mai svolte e di averne trattenuto indebitamente altre (consegnategli dal cliente [BBB] per corrispondere i consensi all'avv. [AAA]), ha osservato che non poteva dirsi raggiunta la prova dell'esistenza di una noxa patologica di gravità tale da rendere non consapevole l'incolpato della illegittimità dei suoi atti e delle sue gravi inadempienze.

Si condividono tutte le valutazioni contenute nella decisione impugnata in ordine alla incongruità della documentazione medica prodotta laddove da un lato enuncia un marcato tono di tipo depressivo con disturbi dell'attenzione e della concentrazione (referto Policlinico Gemelli del 9\2\16) e, dall'altro (consulenza del dr. [OMISSIS] prodotta dall'incolpato) disturbi di marcata labilità emotiva e scarso controllo degli impulsi con gioco d'azzardo che sono stati solamente "riferiti" al medico dallo stesso incolpato e non già rilevati all'esame obiettivo.

Ancor più significativo il fatto che nella stessa consulenza del dr. [OMISSIS] si specifica che non emergevano "*alterazioni delle sensopercezioni*".

Il che deve far pensare che l'esame obiettivo psichiatrico eseguito dallo stesso consulente dell'incolpato non abbia offerto nulla da rilevare se non la molto labile, e tutt'altro che incidente in modo significativo sulle facoltà psichiche, condizione per cui il soggetto tenderebbe *"a reagire allo stress ed alla tensione ambientale mediante atteggiamenti regressivi"*.

Da tutto ciò ovviamente non è dato desumere deficit psichici tali da inficiare la sfera volitiva o cognitiva del soggetto.

Va ricordato che la riferibilità di un atto (ed ancora a più forte ragione di più atti) alla sfera di volontà di un soggetto (cd., *suitas*) può esser messa in discussione in presenza di conclamate patologie di tipo psichiatrico che facciano gravemente scemare l'attitudine a rendersi conto della natura e conseguenze dei propri atti e del contesto ambientale e relazionale in cui essi vengono ad incidere ovvero la capacità di dominio delle proprie emozioni.

Di certo il vizio (come può essere la così detta ludopatia o il tabagismo o l'alcolismo o la tossicodipendenza) è un fenomeno di grave impatto sociale ed economico, con gravi risvolti di natura psicologica, ma che non rappresenta incapacità naturale a meno che non sia collegato ad una patologia psichiatrica.

Nel caso che ci occupa, oltre a non esservi prova che il lamentato disturbo bipolare fosse ancora esistente all'epoca di commissione degli illeciti (infatti il CDD ha correttamente osservato che nella certificazione del Policlinico Gemelli viene indicato come "pregresso"), soprattutto non v'è prova della gravità dello stesso, della sua eventuale resistenza alla terapia farmacologica o di supporto psicologico e, soprattutto, non v'è prova della sua concreta incidenza sulla sfera cognitiva e volitiva del soggetto. Infatti l'alternanza dei toni dell'umore -per cui appunto si connota il disturbo bipolare- raramente determina l'incapacità radicale di rendersi conto dei propri atti e delle conseguenze di esse.

D'altra parte non v'è cenno nella documentazione medica in atti, ed invero neanche nelle stesse prospettazioni dell'incolpato, di una condizione di incapacità di intendere e di volere, dell'intervento di provvedimenti di interdizione o inabilitazione fermo rimanendo, peraltro, che tali situazioni, ammesso che sussistenti, renderebbero incompatibile la permanenza dell'avv. [RICORRENTE] nell'albo degli avvocati per il venir meno del requisito del pieno esercizio dei diritti civili a prescindere da profili disciplinari.

Ma v'è di più.

Non va trascurato che alla base dell'ordinamento forense, e delle prerogative di cui l'avvocato gode e che tra l'altro gli consentono l'esclusivo esercizio -tra le altre- dell'attività di rappresentanza e di difesa di terzi anche in giudizio, si colloca il principio (ed il fine al contempo) della tutela dei terzi, delle persone che all'avvocato appunto affidano la tutela e difesa dei loro diritti.

Il sistema ordinamentale e deontologico forense, quindi, ha il precipuo compito di garantire quell'affidamento facendo sì, sia con azioni amministrative che sanzionatorie, che il soggetto che esercita la professione di avvocato possa essere considerato assolutamente affidabile nell'ottica della garanzia della tutela dell'affidamento dei terzi.

Per queste ragioni invocare, come l'incolpato fa, la asserita condizione di ludopatico e del correlato disturbo bipolare come giustificazione delle sue ripetute condotte deontologicamente illecite, appare persino un controsenso perché presupporrebbe che il sistema forense anziché tendere a limitare i rischi di un tradimento di quell'affidamento, possa invece accettare, sotto l'egida di un inesistente principio di solidarietà o tolleranza di gravi comportamenti illeciti posti in essere da persone psicologicamente fragili, condizioni di insito pregiudizio verso i terzi senza nemmeno reagire con l'adozione delle pur previste sanzioni previste dal codice deontologico forense.

Rileva infatti anche il principio per cui *"...I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati, e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività..."*, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 16 luglio 2015, n. 105.

Per tutte le ragioni dette va confermato il ragionamento del CDD secondo cui non v'è prova che i disturbi lamentati dall'incolpato abbiano natura psichiatrica e, in ogni caso, non v'è prova che gli stessi, ammesso che esistenti, incidano negativamente e gravemente sulla riferibilità degli atti alla sfera psichica del soggetto. Si condivide quindi l'assunto per cui l'incolpato è sempre stato ben consapevole della natura ed illiceità degli atti che ha posto in essere nei confronti dei suoi clienti e che tali atti sono il risultato di una sua volizione.

Si aggiunge anche che la condizione patologica quale quella lamentata -sia essa disturbo bipolare o peggio ancora ludopatia- non può giustificare o scriminare la condotta deontologicamente illecita di un avvocato specie quando questa si sia estrinsecata in un grave pregiudizio alle ragioni ed all'affidamento delle parti assistite.

Quanto alle doglianze sulla dosimetria della sanzione va rilevato che il CDD ha adottato un trattamento di assoluto favore per l'incolpato se vero che, pur a fronte delle plurime e ripetute violazioni, ha irrogato il minimo edittale (6 mesi) previsto per quella più grave (30 co. 2 CdF).

Ha quindi adeguatamente valorizzato, nel contesto della valutazione complessiva della condotta dell'incolpato, la respiscenza dell'incolpato e in questo ambito deve ritenersi già anche validamente apprezzata la solo parziale refusione di somme in favore del sig. [BBB]

comunicata il 20 maggio 2025.

Il ricorso pertanto va rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso .

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 11 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà